



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco
Al Responsabile del Servizio
Finanziario
E p.c.
All' Organo di Revisione
del Comune di Claino con Osteno
(CO)

Oggetto: Prospetto spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2020 (art. 16 comma 26 del D.L. 13/08/2011, n. 138 conv. nella L. n. 148/2011).

Archiviazione con rilievo

A seguito dell'esame del prospetto relativo alle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2020, inviato alla Sezione, in aderenza all'art. 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed all'attività istruttoria intercorsa, si procede all'archiviazione, raccomandando, tuttavia l'Ente, in merito alle cerimonie di ricorrenza, di ispirarsi ai principi di sobrietà e della congruità della spesa nel rappresentare la partecipazione dell'Amministrazione comunale, sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell'ente locale che le sostiene.

Si richiama l'Ente a valutare la sussistenza dei presupposti richiesti, per la qualificazione della spesa come spesa di rappresentanza, più volte enucleati nelle deliberazioni di questa Sezione e di recente richiamati nella deliberazione Molise/7/2021/VSG del 1° marzo 2021.

In particolare, con la deliberazione sopra richiamata, la Sezione Molise ha chiarito che le spese per acquisto corone d'alloro, fiori, targhe e pergamene, *"non sono adeguatamente giustificate: non è dato conoscere se la spesa sia o meno strettamente finalizzata a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai suoi fini istituzionali e nei confronti di destinatari che siano rappresentativi dei rispettivi enti"*.

Si ricorda, a tal fine, che le spese di rappresentanza devono essere caratterizzate da un legame con il fine istituzionale dell'ente, oltre alla necessità effettiva per il medesimo di ottenere una proiezione esterna dell'amministrazione o di intrattenere relazioni pubbliche con soggetti estranei nell'ambito dei normali rapporti istituzionali. Tali spese sono pertanto finalizzate ad apportare vantaggi che l'ente trae dall'essere




CORTE DEI CONTI

conosciuto, quindi, non possono risolversi in mera liberalità. Devono dunque rivestire il carattere dell'inerenza, ossia essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo, nonché possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa (si veda *ex multis* la deliberazione 77/2019 della Sezione regionale del controllo della Campania che riassume l'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni di Controllo).

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Magistrato Istruttore
(Cons. Giampiero Maria Gallo)



CORTE DEI CONTI